COMUNE DI CASACALENDA

(Provincia di Campobasso)

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Corso Roma, 78 - 86043 Casacalenda (CB)
Tel.: 0874/841237 - Fax: 0874/844010-841657
Posta Elettronica Certificata: poliziamunicipale.casacalenda@pec.it
Sito web: www.comune.casacalenda.cb.it - e-mail: pm.kalena@tiscali.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI SETTENNALI DI POSTEGGI LIBERI E DISPONIBILI SU AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ALIMENTARI, NON ALIMENTARI E PRODOTTI AGRICOLI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI MARIA SS. MADONNA DELLA DIFESA, PRESSO IL SANTUARIO DIOCESANO, LOCALITA' DIFESA

(Art. 24 L.R. 27.09.1999, N. 33)

COMUNE DI CASACALENDA
Protocollo Interno N. 828/2019 del 04-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

APPROVATO CON DETERMINA N° 1 DEL 01/02/2019

Il Sostituto Responsabile del Servizio
M.llo Filippo Di Geronimo

Visti:

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";
- l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
- il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013;
- il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" del 03.08.2016;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- il D.Lgs. n. 114/98 e ss.mm.ii. sulla riforma del commercio;
- la legge Regionale n. 33/99;
- regolamento generale per la protezione dei dati personali EU 2016/679;
- il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale il 14/05/2018 con atto n. 20;
- il Decreto Sindacale n. 46 del 08/09/2011;

- la delibera di G.C. n. 60 del 27/01/2016;

Attesa:

la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 1/2018, in qualità di Sostituto del Responsabile dell'Area della Vigilanza, stante la sua attuale assenza;

Rende Noto

E' indetto un Bando Pubblico per l'assegnazione settennale di concessioni dei posteggi liberi e disponibili per lo svolgimento di attività commerciali alimentari, non alimentari e prodotti agricoli in luoghi diversi dalle aree normalmente deputate allo svolgimento di attività mercatali, come da planimetria allegata:

Festa di Maria SS. Madonna della Difesa **IV^ domenica del mese di Settembre di ogni anno** – Località Difesa - Santuario Diocesano - settore alimentare, non alimentare e prodotti agricoli, **orario di vendita dalle ore 07:00 alle ore 19:00;**

La durata della Concessione decorrerà dall'anno in corso 2019 e avrà validità 7 (sette) anni, fino al 31/12/2025, prorogabile per non più di ulteriori 5 (cinque) anni a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;

COMUNE DI CASACALENDA
Protocollo Interno N. 828/2019 del 04-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Art. 1 Soggetti aventi Titolo

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite (art. 70 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.). Tali soggetti devono possedere i requisiti morali e, in caso di vendita di generi alimentari, i requisiti professionali richiesti per l'attività commerciale così come previsti dall'art. 71 del D.lgs. 26/3/2010, n. 59 e s.m.i.; non devono inoltre sussistere nei loro confronti "cause di divieto. di decadenza, o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 201 1, n. 159 (antimafia). Sono, altresì, ammessi i produttori agricoli e/o gli imprenditori agricoli come definiti, ai sensi del D.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica.
Possono partecipare al bando pubblico tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. n. 33 del 27/09/1999 e al relativo Regolamento Comunale;

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande

La domanda in bollo da €. 16,00, redatta in conformità, utilizzando il modulo allegato al presente Bando Pubblico, dovrà pervenire a questa Amministrazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line del Comune: www.comune.casacalenda.cb.it , **con le seguenti modalità:**

- **a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica anch'essa certificata P.E.C. al seguente indirizzo P.E.C.: info.casacalenda@pec.it trasmettendo scansione della domanda firmata con firma autografa o firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, in formato PDF e degli allegati. Nel caso di presentazione mediante PEC fa fede la data di ricezione;**
- **consegnata a mano all'ufficio Protocollo generale del Comune di Casacalenda – Corso**

Roma n. 78 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

- **inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano all'Ente oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del presente bando.**
- **Qualora l'ultimo giorno valido per la presentazione della domanda sia festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.**

Sulla busta e nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE SETTENNALE DI CONCESSIONI DI POSTEGGI LIBERI E DISPONIBILI SU AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ALIMENTARI, NON ALIMENTARI E PRODOTTI AGRICOLI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI MARIA SS. MADONNA DELLA DIFESA, PRESSO IL SANTUARIO DIOCESANO, LOCALITA' DIFESA";

Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla procedura del bando pubblico, le domande pervenute al suddetto indirizzo di PEC spedite da casella di posta elettronica non certificata;

L'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per disguidi di altro genere comunque imputabili a terzi o a forza di causa maggiore o a caso fortuito.

Nella domanda di partecipazione al bando pubblico, **a pena di esclusione**, i concorrenti dovranno dichiarare i seguenti dati/requisiti ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 33/1999 e sotto la propria responsabilità:

- I dati anagrafici, codice fiscale e numero di partita iva;
- Ragione sociale, nominativo dei soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società partita iva;
- Recapito telefonico, P.E.C. Posta Elettronica Certificata, domicilio e recapito completo del codice avviamento postale; recapito ove si vuole far pervenire comunicazioni relative alla domanda presentata;
- Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
- Il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di regolarità fiscale, contributiva, previdenziale e assistenziali stabiliti dalla normativa vigente;
- L'indicazione del settore merceologico compresa la superficie di suolo che si intende occupare lunghezza e profondità;

Alla domanda devono essere allegati**, a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- ***COPIA INTEGRALE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'.***
- ***COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI.***
- ***COPIA IN CARTA SEMPLICE DELLA VISURA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, IN DATA NON* ANTERIORE *A SEI MESI A QUELLA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.***
- ***COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE (SOLO PER IMPRENDITORI NON AGRICOLI).***
- **COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO ADIBITO ALLA VENDITA DEI PRODOTI ALIMENTARI E SOMMINISTRAZIONE E RELATIVA ISCRIZIONE DELL'AUTOMEZZO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALIMENTARI.**

COMUNE DI CASACALENDA
Protocollo Interno N. 828/2019 del 04-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Art. 3 Assegnazione delle concessioni di posteggio

Il Responsabile del Servizio, entro il termine di **trenta giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvederà a redigere le graduatorie, distinte per commercianti e imprenditori agricoli;

Provvederà a rilasciare le concessioni temporanee preferibilmente in riferimento al numero e alle dimensioni del posteggio libero e concedibile indicato da parte dell'operatore e le autorizzazioni, ove previste.

Nella determinazione delle graduatorie verranno osservati i seguenti criteri e le modalità previste della Legge Regione Molise n. 33/1999, in particolare l'articolo 24 e articoli 11 e 20 del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale il 14/05/2018, con atto n. 20, nonché dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010;

Tali criteri saranno validi sia per i commercianti che per gli imprenditori agricoli, l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1° maggior numero di presenze effettive nella fiera/festa per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio (1 punto per ogni giorno di presenza);

2° anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;

3° certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette: (punti 5);

Il Posteggio n. 3Bis verrà assegnato prioritariamente agli imprenditori agricoli per la vendita di prodotti locali, in quanto trattasi di posteggio scorporato dal n. 3 per dimensioni eccessive in riferimento alla richiesta di concessione precedente;

In via residuale, come valore assoluto a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche/Registro delle Imprese in qualità di imprenditore agricolo;

In caso di ulteriore parità fa fede l'ordine cronologico di arrivo delle domande con riferimento alla data e al numero di protocollo acquisito;

Le domande che contengono false o mendaci dichiarazioni verranno annullate d'ufficio, fatte salve le sanzioni penali previsti dall'art. 482 e seguenti del codice penale;

Verranno richieste integrazioni documentali qualora risultassero incomplete o contenenti errori materiali.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro e non oltre **10 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sulla istanza di revisione si deciderà entro **15 giorni** successivi al termine ultimo per la presentazione delle istanze di revisione.

Le successive comunicazioni da parte di questa Amministrazione avverranno esclusivamente a mezzo P.E.C. Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo che dovrà essere obbligatoriamente indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Sarà cura del richiedente controllare regolarmente e per tutta la durata della procedura la casella di posta elettronica indicata nell'istanza.

COMUNE DI CASACALENDA
Protocollo Interno N. 828/2019 del 04-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Art. 4 Rilascio delle concessioni

La concessione di posteggio sarà rilasciata in applicazione della graduatoria, alla scadenza del termine avverso la stessa per la presentazione delle istanze di revisione o ricorsi.
Il rilascio della concessione sarà subordinato alla verifica della regolarità della posizione dell'interessato rispetto al pagamento di imposte e tributi dovuti al Comune di Casacalenda a qualsiasi titolo.
Il concessionario dovrà regolarizzare la propria posizione prima della sottoscrizione della concessione di posteggio.
La mancata regolarizzazione comporterà la decadenza del diritto all'assegnazione della concessione, e lo scorrimento della relativa graduatoria.
Al fine della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolia, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore **di più di 2 (due) concessioni** nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare.

COMUNE DI CASACALENDA
Protocollo Interno N. 828/2019 del 04-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Art. 5 Informativa privacy

Informativa bandi di gara ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali EU 2016/679, il quale stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, per quanto qui non specificato, si rinvia a tale norma.
Inoltre il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. ed esclusivamente ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali.
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione dell'istanza.
Titolare del trattamento: Comune di Casacalenda;
Responsabile del trattamento: M.llo Filippo Di Geronimo.

Art. 6 Cause di esclusione

1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: - la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; - la mancata sottoscrizione della domanda; - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società; - nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione; - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti; - la mancanza degli allegati di cui al punto 2,; - l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; - la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web: www.comune.casacalenda.cb.it – Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti e su Avvisi Comunali.
Gli interessati possono richiedere informazioni presso l'Ufficio di Polizia Locale dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato al seguente numero telefonico 0874/841237, o a mezzo e-mail: pm.kalena@tiscali.it .
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il M.llo Filippo Di Geronimo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0874841237.

Casacalenda, lì 4 Febbraio 2019 – Prot. n. _____

Il Sostituto Responsabile dell'Area
M.llo Filippo Di Geronimo

COMUNE DI CASACALENDA · POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CASACALENDA
Protocollo Interno N. 828/2019 del 04-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento